PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1359 di giovedì 10 novembre 2005

SICUREZZA DELLE MACCHINE

Ancora approfondimenti sul tema "Marcatura CE e D.P.R. N. 547/55: quali rapporti?", i commenti dei lettori e le risposte dell'avv. Rolando Dubini.

Pubblicità

Punto sicuro continua nell'approfondimento del tema "Marcatura CE e D.P.R. N. 547/55: quali rapporti?" (vedere PuntoSicuro n. 1357 e 1347).

Nei prossimi numeri ci sarà un articolato approfondimento a cura dell'avvocato Dubini in più puntate, oggi pubblichiamo invece la risposta ad un commento di un lettore.

Scrive l' ing. Ugo Fonzar: *"premesso che sono un tecnico che cerca di applicare (anzi far applicare ai clienti che chiedono la mia consulenza) al meglio le leggi per costruire macchine sicure... cercando di prevenire piuttosto che curare... vengo a evidenziare che la risposta (dell'avvocato Dubini, vedere PuntoSicuro n. 1357, ndr) è molto interessante (è fuori dal mio campo di conoscenze e quindi ... :-), ma la "derubricazione" del DPR 547/55 non l'ha fatta il DPR 459/96 ma l'art. 46, comma 2, della legge 128/1998 (Legge Comunitaria 1995-97) che stabilisce che le disposizioni costruttive contenute nelle leggi previgenti il DPR 547/55 sono da considerarsi "norme" ai sensi della legge 21.06.86, n 317 e successive modificazioni...*

Inoltre il DPR 547/55 è autoreferenziale e impedisce (art. 7) la costruzione di macchine non conformi ai disposti del DPR stesso... quindi in pieno contrasto con gli obiettivi comunitari (ad es. libera circolazione delle merci, ecc.)... che poi si applichi la costituzione e il codice penale questo è una questione diversa (preciso che parlo con i pochi elementi che ho nell'ambito della mia formazione professionale).

Quindi UNA LEGGE "ha fatto" quanto da me segnalato al DPR 547/55: l'ho imparato da colleghi di "grido" dell'avv. Dubini che me lo hanno insegnato a dei corsi... Sono un po' cocciuto e quindi mi permetto di insistere (spero di non stufare con questa mia pedanteria l'avv. Dubini che stimo molto e seguo sempre).

Grazie ancora: il Vs servizio si conferma ancora uno dei migliori in Italia in materia di sicurezza sul lavoro".

Risponde l'avvocato Dubini*: "l'art. 46 comma 2 della Legge 128/98 ha sostituito le sole norme di OMOLOGAZIONE: nel d.p.r. n. 547/1955 le norme di omologazione, che prescrivono specifiche misure costruttive, sono pochissime. Inoltre è lo stesso D.p.r. n. 459/96 che afferma con chiarezza che il d.p.r. n. 547/55 resta in vigore:*

Art. 11. - Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ma siccome sulla questione macchine è stata seminata negli anni una disinformazione giuridicamente pericolosissima, che ha solamente danneggiato gli utilizzatori, e favorito scriteriatamente tutti quei fabbricanti (e non sono pochi, secondo un perito di tribunale su 129 macchine da lui esaminate e marchiate CE, solo 19 erano in regola) che appongono il marchio CE senza fare analisi dei rischi, senza mettere in sicurezza le macchine, è ora di cambiare rotta, e dire come stanno effettivamente le cose".

Rolando Dubini, avvocato del foro di Milano, relatore corsi di formazione per ispettori upg Asl

Punto Sicuro pubblicherà quindi un lungo approfondimento sul tema, al fine di far luce ulteriore.

---

www.puntosicuro.it